



Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile,
nelle persone dei seguenti magistrati:

- 1) dott. Michelangelo Petruzzello - Presidente
- 2) dott.ssa Paola Caserta - Giudice
- 3) dott. Alessandro Auletta - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. **209/2023** del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto reclamo avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano, in data 23.12.2022 (comunicata in data 29.12.2022), nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. 9177/2022

T R A

MEDIOCREDITO CENTRALE – BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A., in persona del l.r.p.t.,
rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. Giuseppe Todisco (CF: TDSGPP79C15L845P) ed elettivamente domiciliato, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria

Ricorrente

E

LA MARCHESA SOC. COOP. AGRICOLA, in persona del l.r.p.t.,
rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. Carlo Sarro (CF: SRRCRL59M29G596I) e dall'avv. Mariano Civitillo (CF: CVTMRN76E17G596K),
ed elettivamente domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria

Resistente

NONCHÉ

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t.,
rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. Marco Cappiello (CF: CPPMRC67A01F839M) ed elettivamente domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria

letti gli atti del procedimento;

sentita la relazione del Giudice estensore, dott. Alessandro Auletta;

sentite le parti costituite;

all'esito della camera di consiglio del giorno 9.2.2023, ed a scioglimento della riserva quivi assunta;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO QUANTO SEGUE:



1. Il presente reclamo ha ad oggetto l'ordinanza pronunciata, ex art. 615, comma 1, c.p.c. dal Giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano nell'ambito del procedimento iscritto al RG n. 9177/2022.

2. Tale procedimento concerne una opposizione c.d. preventiva all'esecuzione proposta dalla società debitrice (odierna resistente) a fronte della notifica, da parte dell'Agente della riscossione (anch'esso parte del presente procedimento di impugnazione), della cartella n. 02820220013883036000; cartella preordinata al recupero della somma di euro 230.204,18 (oltre accessori) dovuta dalla debitrice all'odierna ricorrente (Mediocredito centrale – Banca del mezzogiorno s.p.a.: d'ora innanzi, anche MCC) in considerazione della intervenuta revoca di finanziamenti pubblici erogati da quest'ultima alla prima.

3. Il G.I., sulla scorta di una articolata motivazione, ha essenzialmente escluso che, per il recupero delle predette somme, sia utilizzabile lo strumentario della c.d. esecuzione tramite ruoli e cioè che, previo affidamento in carico della questione all'Agente della riscossione, a quest'ultimo sia possibile recuperare, per conto dell'Ente creditore, la somma dovuta ponendo in essere gli atti di cui al d.p.r. n. 602 del 1973 (e in primo luogo emettendo, pertanto, una cartella di pagamento); a dire del G.I., dall'ordito normativo rilevante, deve dedursi che lo strumentario in questione sia utilizzabile per il solo recupero di entrate di natura pubblicistica e non anche "le entrate patrimoniali che hanno il proprio titolo giustificativo in rapporti privatistici"; di qui, ritenuta la sussistenza dei "gravi motivi", il G.I. ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo.

4. Per la riforma di tale decisione, come chiarito in premessa, propone reclamo l'Ente creditore.

5. A dire della ricorrente, la conclusione cui giunge il G.I. si porrebbe in contrasto con un copioso filone giurisprudenziale (riferibile anche all'intestato Tribunale) secondo cui i crediti per il recupero di finanziamenti pubblici, a seguito della loro revoca ex art. 9, d.lgs. n. 123 del 1998, possono essere realizzati anche nelle forme di cui al d.p.r. n. 602 del 1973, previa iscrizione a ruolo.

6. Si sono costituiti tanto la società debitrice quanto l'Agente della riscossione.

7. La prima ha ritenuto la correttezza della decisione con la quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva della cartella, in accoglimento dell'istanza ex comb. disp. artt. 615 e 624 c.p.c., concludendo per il rigetto del gravame; l'Agente della riscossione ha svolto una difesa sostanzialmente adesiva alle argomentazioni della ricorrente, concludendo per l'accoglimento del reclamo.

8. Il reclamo – che è senz'altro ammissibile dato quanto ritenuto da Cass. S.U., 23.7.2019, n. 19889 - è da accogliere per le ragioni che si vanno a dire.

L'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 dispone inoltre che: "per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".

Tale ultima disposizione si ricollega alla previsione del comma 4 ove si fa riferimento ai "casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui



al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1”.

Secondo un copioso filone giurisprudenziale – seguito anche dall'intestato Tribunale, per di più in composizione collegiale: v. tra tutte Trib. Napoli Nord, ord. coll. 13.7.2022, in proc. 5741/2022, e da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione (16.1.2023, n. 1005) -, la natura pubblicistica del rapporto intercorrente con il Mediocredito giustificerebbe la surroga legale di quest'ultimo per il recupero delle somme e, in ultima analisi, l'iscrizione a ruolo delle medesime (con affidamento dell'incarico di recuperarle all'Agente della riscossione).

Benché si verta in materia di diritti soggettivi (come affermato dalla giurisprudenza amministrativa per escludere che le controversie in materia siano attratte alla giurisdizione del G.A.: Tar Lazio, 4.8.2021, n. 9238) è chiara la matrice “autoritaria” e la finalità di interesse pubblico che permea i finanziamenti in questione e, quindi, i corrispondenti meccanismi di recupero.

I fondi, infatti, vengono erogati a condizioni di favore rispetto a quelle praticate sul mercato del credito “ordinario” (fosse anche solo per la previsione di una garanzia statale) in quanto attraverso la provvidenza il soggetto pubblico si prefissa il raggiungimento di un interesse di natura pubblicistica (incoraggiare determinate produzioni o lo stabilimento in determinate zone o, ancora, l'assunzione di lavoratori attinti da peculiari categorie).

Per questo motivo la “revoca” del finanziamento avviene per ragioni strettamente afferenti all'agere pubblicistico del soggetto che sovvenziona o garantisce (ad es. sopravvenuta carenza di fondi), mentre la “decadenza” trova la sua ragion d'essere in “comportamenti” del soggetto sovvenuto, da inscrivere sì in una logica *lato sensu* sinallagmatica ma non per questo di natura squisitamente privatistica atteso che la decadenza può aver luogo anche laddove il sovvenzionato non rispetti gli obblighi impostigli dalla legge nella destinazione funzionale del beneficio (sul punto v. Cass. S.U., 10.5.2001, n. 183).

Per vero, ambedue le fattispecie sono contemplate dal comma 4 dell'art. 9, d.lgs. n. 123 del 1998 (richiamato ai fini che qui interessano dal comma 5) in quanto tale disposizione fa riferimento oltre alla revoca ai casi di restituzione “comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria”.

Infine, è pure opportuno evidenziare che, sulla scorta di una lettura pubblicistica (ed unitaria) del rapporto di sovvenzionamento, una dottrina amministrativistica – che qui non può essere citata stante il divieto disposto dall'art. 118, comma 3, d.a. c.p.c. - ha ricondotto, nel suo complesso, la figura in esame a quella dei contratti di diritto pubblico, disciplinati dall'art. 11, l. n. 241 del 1990; e questo conferma che il richiamo a logiche puramente privatistiche non risponde alla disciplina ed alla finalità dell'istituto in questione.

Come ricordato, l'affermazione della natura pubblicistica di tale rapporto trova sponda (ancorché si tratti di fattispecie di ammissione al passivo fallimentare) nella giurisprudenza della S.C., che ha affermato che “anche il credito dell'amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, in quanto credito di natura pubblicistica connesso – come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7 d.leg. 123/98 – alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9, 5° comma, l. cit. in ragione della particolare meritevolezza



dell'interesse tutelato" (Cass. 9.3.2020, n. 6508 nonché, in senso analogo, Cass. 30.1.2019, n. 2664).

Nel medesimo senso possono richiamarsi anche numerose pronunce di merito, che quindi consentono di ascrivere al filone cui qui si intende dare seguito carattere maggioritario: per restare alle più recenti v. Corte d'Appello Trento, 30.12.2021 n. 285; Trib. Bari, 25.3.2022, 1143; Trib. Cosenza, 25.03.2022, n. 595; Trib. Salerno, 17.3.2022/o.; Trib. Benevento, 7.3.2022, n. 544; evidenziano che la soluzione prescelta si giustifica "in ragione della fonte legale di regolamentazione e della funzione svolta della garanzia": Trib. Nola, 20.7.2021, n. 1440; Trib. Avellino, del 24.02.2021, n. 289; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 18.6.2020, n. 1499 Trib. Napoli Nord, 28.05.2020, n. 1106.

Da ultimo, come pure già accennato, la III Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Mediocredito Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr. ancora Cass. 16.1.2023, n. 1005).

Sulla scorta del rilievo che il presente gravame afferisce ad una tutela cautelare "in corso di causa" la compiuta regolamentazione delle spese (comprendenti anche quelle del reclamo) avverrà all'esito del giudizio di merito, di massima, secondo l'accertata soccombenza (giudizio per il quale – non operando il meccanismo di cui all'art. 624, comma 3, c.p.c. - non sussiste il rischio che la "fase cautelare" resti sprovvista di statuizione sulle spese: argomento sulla cui scorta Cass. 24.10.2011, n. 22033 e altre successive conformi costruiscono la necessità che il G.E. in sede di sospensiva si pronunci sulle spese secondo il principio della soccombenza).

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:

- a) accoglie il reclamo e per l'effetto revoca il provvedimento gravato;
- b) spese al merito.

Si comunichi.

Aversa, 17.2.2023

Il Presidente
dott. Michelangelo Petruzzello

Il Giudice relatore
dott. Alessandro Auletta

